

la previdenza e la legislazione sociale della classe marittima.

Sarebbe innanzi tutto necessario che i marinai rimasti nei porti tra un imbarco e l'altro siano sottratti agli avidi sensali, i quali, profittando della imprevidenza naturale dell'uomo di mare, in breve fanno disperdere i suoi salari in bagordi, e poi, strettolo nelle catene dei debiti, lo fanno arruolare a condizioni sempre onerose, usufruendone esose senserie ⁴⁾.

Con questo intento la legge 13 giugno 1910, n. 306 per i servizi postali e commerciali marittimi, ha istituito presso le capitanerie ed uffici di porto dei luoghi cui fanno capo le linee sovvenzionate uffici di collocamento per la designazione del personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti a tali linee.

⁴⁾ A tali principi umanitari sono informate le *case dei marinai* che già da tempo vanno istituendosi nei più floridi stati marittimi. Esse albergano con ogni igiene i marinai sbarcati, ne sostengono il sentimento morale e provvedono a procurar loro lo imbarco nel più breve tempo possibile.

In Inghilterra le *sailor's homes*, mantenute da contribuzioni volontarie, senza alcun aiuto dello Stato, con carattere d'istituzione di temperanza e di moralizzazione; in Francia le *maisons de marins* e, per i pescatori, gli *abris du marin* in Bretagna; in Germania le case amministrate e dirette dalla *Deutsche Seemanns-Mission*. Tali case sono istituite non solamente nei propri porti, ma anche nei porti esteri più frequentati da navi nazionali.

In Italia solo da poco a Genova, è sorta una casa di marinai per iniziativa e a spese del « Sindacato Marittimo Italiano per l'assicurazione contro gl'infortuni della gente di mare »: un edificio costruito in una delle migliori posizioni della città, con tutto quanto richiedono le moderne esigenze sia per l'igiene, sia per la cura fisica e morale dei ricoverati. In tale casa funziona un *ufficio di collocamento*.